

Avv. Giuseppe Buonanno  
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma  
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313  
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com  
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

\*\*\* \*\* \*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**  
**RG 4801/2021 – Sez. III/bis**

**MOTIVI AGGIUNTI**  
**CON DOMANDA CAUTELARE**

Nell'interesse di **CIRO DE SIMONE**, C.F. DSMCRI86S28A773U, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 28.11.1986, residente in Mottafollone (CS), Piazza Arianta n. 1, rappresentato e difeso dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procura in calce, il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al numero di FAX: **0689135135** e/o all'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

**CONTRO**

- **MINISTERO ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*
  - **MINISTERO ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Direttore generale *pro tempore*
  - **MINISTERO ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova**, in persona del Dirigente *pro tempore*
  - **MINISTERO ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova - ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BRIOSCO” in Padova**, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*
- rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura Generale dello Stato** e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**E NEI CONFRONTI DI**

- **GIUSEPPE SELLARO**
- **SERAFINA CONFORTI**

**NONCHE' DEGLI**

- operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, della Provincia e per i profili professionali d'interesse del ricorrente, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2021/2023

**PER L'ANNULLAMENTO**  
**PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE**

- del **Decreto n. 6817 del 23.08.2021** del Ministero dell'Istruzione – USR Veneto – Ufficio V - Ambito di Padova - Istituto Comprensivo “A. Briosco” in Padova, avente ad oggetto: “*Avviso pubblicazione graduatorie DEFINITIVE di Istituto III fascia. Personale ATA - Valide per il triennio 2021/2023 - D.M. 50 del 03.03.2021*”;

- della **Graduatoria definitiva relativa al profilo funzionale “Collaboratore Scolastico”** del personale ATA valida per il triennio 2021/2023, approvata con il decreto suddetto in pari data il 23.08.2021, in cui il ricorrente è stato inserito solo in posizione 446 con punti 12,30;

- della **Graduatoria definitiva relativa al profilo funzionale “Assistente Amministrativo”** del personale ATA valida per il triennio 2021/2023, approvata con il decreto suddetto in pari data il 23.08.2021, in cui il ricorrente è stato inserito solo in posizione 1933 con punti 10,65;

nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente **Ciro De Simone** il punteggio complessivo di 12,30 punti – profilo funzionale: Collaboratore scolastico e di 10,65 – profilo funzionale: Assistente amministrativo valutando per metà il servizio svolto presso scuola paritaria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa:

- del **Decreto dell'USR Veneto – Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova n. 8853 del 6.08.2021**, avente ad oggetto: “*D.M. n. 50 del 03.03.2021 procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23. Pubblicazione graduatorie definitive*”;

- della **Nota prot. 6419/2021** del Ministero dell'Istruzione – USR Veneto – Ufficio V – Ambito di Padova - Istituto Comprensivo “A. Briosco” in Padova, avente ad oggetto: “*Pubblicazione graduatorie provvisorie ATA di Istituto III fascia 2021/2023*”, ed allegate *Graduatorie provvisorie*, per i profili funzionali “*Collaboratore Scolastico*” ed “*Assistente Amministrativo*”, in cui al ricorrente era attribuito il medesimo punteggio complessivo di 12,30 punti per Collaboratore scolastico e di 10,65 punti per Assistente amministrativo essendo valutato per metà il servizio svolto presso scuola paritaria;

- nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento, con “*effetti definitivi*”, a favore del ricorrente, del punteggio pieno e non dimezzato per il servizio svolto presso scuola paritaria, nella stessa misura attribuita al servizio presso scuole statali, ai fini delle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del Personale ATA del triennio 2021/23, ed alla rideterminazione dei punteggi assegnati nelle Graduatorie definitive impugnate (**Doc. 1 – 2 – 3 – 4**).

## **FATTO**

Con Decreto n. 50 del 3 marzo 2021, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/2023, delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per il conferimento delle supplenze.

Il Ministero ha affermato l'ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura “*dimezzata*” rispetto al servizio statale (v. Doc. 1 ricorso principale, pagg. 17, 20, 23, 26, 29, 32).

Si riconosce al servizio statale 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico), mentre al servizio svolto presso scuole paritarie sono riconosciuti 3 punti per anno scolastico e 0,25 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

Il ricorrente ha svolto servizio in qualità di operatore ATA presso istituto di scuola paritaria, Istituto Kennedy di Cetraro – CS, negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, complessivamente dal 10.2.2020 al 22/26.9.2020 (v. Doc. 8 ric. principale), e precisamente per 22 gg. nell'a.s. 2020/2021 e per 204 gg. nell'a.s. 2019/2020, come dichiarato in domanda per i prescelti profili di *Assistente Amministrativo* e *Collaboratore Scolastico* (v. Doc. 7 ric. principale, pag. 11/12).

Al momento della validazione della domanda tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, nella “*Tipologia del servizio*” = “*Scuole non statali paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e convenzionate, sussidiate o sussidiarie*” (v. Doc. 7 ric. principale, pag. 11), riconoscendosi un punteggio meramente dimezzato.

Il TAR, nell'Ordinanza cautelare n. 3026 del 26.5.2021, ha ritenuto di doversi attendere l'approvazione delle graduatorie (definitive) per il consolidamento della paventata lesione.

A seguito delle graduatorie provvisorie, la lesione è stata confermata nelle graduatorie definitive, che per ambo i profili professionali opzionati attribuivano i medesimi punteggi delle graduatorie provvisorie valutando per metà il servizio svolto in scuola paritaria (v. Docc. 1, 2, 3, 4).

Ai sensi dell'Allegato A al Bando, l'Amministrazione resistente ha applicato il punteggio dimezzato di 0,25 (anziché 0,50) per frazioni superiori ad almeno 15 gg. e di 3,00 (anziché 6,00) per intero anno scolastico.

Per cui il servizio in scuola paritaria svolto dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020, pari a 204 gg., equivalente ad un intero anno scolastico, è stato valutato 3 punti anziché 6 (cfr. Doc. 1 – All. A, 7, 8 ric. principale, con Doc. 2, 3 ric. motivi agg.).

Il servizio in scuola paritaria svolto dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021, pari a 22 gg., equivalente ad una frazione superiore a 15 gg., è stato valutato 0,25 punti anziché 0,50 (cfr. Doc. 1 – All. A, 7, 8 ric. principale, con Doc. 2, 3 ric. motivi agg.).

Pertanto, anziché ottenere per il servizio in scuola paritaria il punteggio complessivo di 6,50, il ricorrente ha visto l'attribuzione di soli punti 3,25.

Ha perciò maturato qualificato interesse al riconoscimento integrativo di ulteriori punti 3,25 e alla rideterminazione delle graduatorie impugnate con attribuzione del punteggio complessivo, per il profilo collaboratore scolastico, di **punti 15,55** (12,30 punteggio complessivo riconosciuto nella graduatoria impugnata + 3,25 punteggio integrativo per servizio in scuola paritaria), e, per il profilo di assistente amministrativo, di **punti 13,90** (10,65 punteggio complessivo riconosciuto nella graduatoria impugnata + 3,25 punteggio integrativo per servizio in scuola paritaria).

La lesione è altresì rilevante posto che il ricorrente sta subendo il grave pregiudizio di non ottenere convocazioni per supplenze a più lungo termine (non meramente provvisorie di pochi giorni) a causa del suo deteriore posizionamento, proprio per il mancato pieno riconoscimento del servizio in scuola paritaria.

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE ART. 1, COMMI 1 E 3, LEGGE N. 62/2000. VIOLAZIONE ART. 1-BIS, D.L. N. 250/2005 (CONV. CON L. N. 27/2006). VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 2, D.L. N. 255/2001 (CONV. CON L. N. 333/2001). VIOLAZIONE PRINCIPI EX. LEGGE N. 107/2015 E D.M. N. 94/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARIORDINAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO ISTITUTI STATALI E ISTITUTI PARITARI. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

I presenti motivi aggiunti al fine di preservare integralmente l'interesse del ricorrente alla rideterminazione delle graduatorie impugnate con il riconoscimento in forma piena del servizio svolto in scuola paritaria, essendosi attualizzata ulteriormente con le intervenute graduatorie la lesione contestata, conformemente a quanto riconosciuto dal TAR nell'Ordinanza cautelare n. 3026 del 26.5.2021.

La valutazione “*per metà*” del servizio svolto nella scuola statale non paritaria come stabilita dall'allegato A al **Decreto Ministeriale n. 50 del 3.3.2021** risulta discriminatoria ed in palese contrasto con la normativa vigente.

Invero, la Legge 62/2000, all'art. 1, c. 1, dispone che: *“1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*; prosegue il c. 3: *“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (..)”*.

Si evidenzia, inoltre, che il **D.L. n. 250/2005**, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

In particolare, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che: *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

Si aggiunge che, in armonia col delineato sistema equiparativo, il **D.L. n. 255 del 3.7.2001**, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In proposito si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la **Sentenza n. 1102 del 5.02.2002**, ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici”*.

Risulta dunque che i provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono al servizio prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 ed inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta

discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.).

Si aggiunge, inoltre, che il TAR Lazio ha recentemente stabilito che la *“sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio .. per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, **appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001, che stabilisce che: “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”** (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018, n. 8415).*

Ed ancora, il Tar Lazio Roma, con riferimento a fattispecie assimilabile, ha ancora riconosciuto a carico del Ministero il dovere di valutazione per intero del servizio svolto presso istituti paritari ai fini delle graduatorie per le supplenze del personale ATA, con la Sentenza n. 621 del 15 gennaio 2021, che segue la favorevole Sentenza n. 2204 del 18 febbraio 2019 (v. Doc. 11, 12 ric. principale). Può, quindi, ritenersi equivalente, per il personale ATA, il servizio in scuola paritaria a quello statale per il punteggio ai fini delle graduatorie, tanto più in relazione alle presenti graduatorie d’istituto di III fascia in quanto strumentali al conferimento di mere supplenze temporanee (e non all’assunzione di ruolo).

\*\*\*

## **II. CONDANNA IN FORMA SPECIFICA. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE LE GRADUATORIE RICONOSCENDO PUNTEGGIO PIENO AL SERVIZIO SVOLTO IN SCUOLA PARITARIA.**

Si chiede, anche in forma di risarcimento *“in forma specifica”*, di confermare, anche nel merito, la valutazione per intero del servizio presso scuola paritaria, con effetti “definitivi”, ordinando al Ministero il definitivo riconoscimento di tale previsione e, quindi, la rideterminazione delle graduatorie impugnate con l’attribuzione al ricorrente dell’ulteriore punteggio spettante.

In via subordinata, si chiede di condannare il Ministero a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole ed ingiustificata preclusione (o ritardo) nel riconoscimento oggetto di censura.

La grave superficialità nel violare fondamentali principi dell’agire amministrativo, come l’imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, non osservando precedenti giurisprudenziali in materia, e pregiudicando il ricorrente che pur essendo *ab origine* in possesso di servizio idoneo non può

aspirare al pieno punteggio, comprova la sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che dell'elemento oggettivo, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi dubbi sul nesso causale essendo riconducibili le contestate condotte e/o omissioni esclusivamente al Ministero.

Come anticipato nelle premesse in fatto, le graduatorie impugnate dimostrano che, in applicazione delle contestate Tabelle dell'allegato A al Bando, è stato applicato il punteggio dimezzato di 0,25 (anziché 0,50) punti per frazioni superiori ad almeno 15 gg. e di 3,00 (anziché 6,00) punti per intero anno scolastico.

Per cui il servizio in scuola paritaria svolto dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020, pari a 204 gg., equivalente ad un anno scolastico, è stato valutato 3 punti anziché 6 (cfr. Doc. 1 – All. A, 7, 8 ric. principale, con Doc. 2, 3 ric. motivi agg.).

Il servizio in scuola paritaria svolto dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021, pari a 22 gg., equivalente ad una frazione superiore a 15 gg., è stato valutato 0,25 punti anziché 0,50 (cfr. Doc. 1 – All. A, 7, 8 ric. principale, con Doc. 2, 3 ric. motivi agg.).

Pertanto, anziché ottenere per il servizio in questione un punteggio complessivo di 6,50, il ricorrente ha visto riconosciuti nelle graduatorie definitive 3,25 punti.

Pertanto, sussiste il suo qualificato e concreto interesse al riconoscimento integrativo di **ulteriori punti 3,25** per il servizio svolto in scuola paritaria e, per l'effetto, l'Amministrazione scolastica è tenuta alla rideterminazione delle graduatorie impugnate con il riconoscimento del punteggio complessivo maggiorato:

(1) per il profilo *collaboratore scolastico*, di **punti 15,55** (12,30 punteggio complessivo riconosciuto nella graduatoria impugnata + 3,25 punteggio integrativo per servizio in scuola paritaria);

(2) per il profilo di *assistente amministrativo*, di **punti 13,90** (10,65 punteggio complessivo riconosciuto nella graduatoria impugnata + 3,25 punteggio integrativo per il servizio in scuola paritaria).

\*\*\*

### **DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE**

Sul *fumus* ci si riporta integralmente alle argomentazioni dei motivi di diritto.

Sul *periculum* si evidenzia che, come anticipato, la mancata valutazione “*per intero*” del servizio svolto nella scuola paritaria ha determinato l'attribuzione dei punteggi complessivi di punti 12,30 per collaboratore scolastico e 10,65 per assistente amministrativo (v. Doc. 2, 3), anziché i punteggi corretti, integrati dal

pieno riconoscimento del servizio in scuola paritaria, di punti 15,55 per collaboratore scolastico e 13,90 per assistente amministrativo.

Ciò ha determinato un pregiudizio grave in quanto il ricorrente è stato inserito in posizioni molto deteriori rispetto a quelle in suo diritto, precisamente in posizione 446 per collaboratore scolastico e 1933 per assistente amministrativo.

Mentre laddove il ricorrente avesse ottenuto il punteggio pieno in suo diritto (15,55 per collaboratore scolastico e 13,90 per assistente amministrativo) si sarebbe collocato alla posizione 180 per collaboratore scolastico e 405 per assistente amministrativo (v. Doc. 2, 3), quindi con un incremento di posizioni assolutamente rilevante.

Ciò determina anche l'urgenza del provvedere, visto che in assenza di un provvedimento cautelare del TAR, le posizioni (fortemente) inferiori attuali non consentono al ricorrente, nelle more del giudizio, di ottenere incarichi di supplenza di più lunga durata (non meramente provvisori e/o di pochi giorni) in qualità di collaboratore scolastico e/o assistente amministrativo.

Si chiede pertanto che venga ordinato all'Amministrazione di rideterminare – già in via cautelare con riserva - il punteggio attribuito al sig. *Ciro De Simone*, valutando “*per intero*” il servizio svolto nella scuola paritaria, al fine di ottenere i punteggi e le posizioni migliorative come sopra indicate.

\*\*\*

### **SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

#### **ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.**

Conformemente a costante giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente molto ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ne ritenesse necessaria la notifica, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* delle intimato, essendo onere delle stesse collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

In ogni caso, si notifica il ricorso a due controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate, *Giuseppe Sellaro*, a cui era stato già notificato il ricorso principale, e *Serafina Conforti*, inserita in ambo le graduatorie in posizioni avanzate rispetto al ricorrente (v. Doc. 2, 3, posizione 123 = collaboratore scolastico/posizione 631 = assistente amministrativo).

***P.Q.M.***

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma:



- **In via cautelare**: sospendere gli atti impugnati anche con i presenti motivi aggiunti e ordinare alle Amministrazioni resistenti – e quindi condannare le medesime – alla rideterminazione – *con riserva* - del punteggio attribuito al ricorrente **Ciro De Simone** nelle graduatorie definitive d’istituto di III fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato – triennio 2021/2023, valutando “*per intero*” il servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto Kennedy di Cetraro (CS) negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, come indicato nella domanda di aggiornamento presentata;

- **Nel merito**: annullare, *in parte qua*, gli atti impugnati anche con i presenti motivi aggiunti e condannare le Amministrazioni resistenti alla rideterminazione - *a titolo definitivo* - del punteggio attribuito al ricorrente **Ciro De Simone** nelle graduatorie definitive d’istituto di III fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato – triennio 2021/2023, valutando “*per intero*” il servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto Kennedy di Cetraro (CS) negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, come indicato nella domanda di aggiornamento presentata, e, in mero subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel presente atto.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e risulta esente dal versamento del contributo unificato nella misura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-*bis*, DPR n. 115/2002, in quanto nell’anno fiscale precedente a quello di instaurazione del presente giudizio il ricorrente non ha conseguito un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione presentata, superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76, DPR 115/2002 (€ 35.240,04), con riferimento al suo intero nucleo familiare, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta già allegata al ricorso introduttivo.

Con osservanza.

Roma, 18 ottobre 2021

***Avv. Giuseppe Buonanno***